



PROVVEDIMENTO N. 150/18

Verona 17/09/2018

CANCELLAZIONE EX ART. 2490 C.C.

IL CONSERVATORE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 di riforma il diritto societario, che ha espressamente accolto, anche per le società in liquidazione, il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio d'esercizio;

Visto, in particolare, l'art. 2490 c.c., rubricato "*Bilanci in fase di liquidazione*", che, all'ultimo comma, stabilisce che «*Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.*»;

Considerato che la *ratio* della nuova previsione legislativa è riconducibile alla volontà di eliminare dal traffico giuridico «*quelle società che, già in liquidazione, dimostrino, con un reiterato mancato deposito del bilancio annuale di liquidazione, di essere del tutto inerti e sostanzialmente meritevoli di essere presuntivamente considerate estinte e dunque di essere radiate dagli albi della pubblicità commerciale*» (Così G. NICCOLINI, *Sub art. 2490*, in *Società di capitali*, Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, vol. III, Napoli, 2004, 1793. Dello stesso avviso, A. DIMUNDO, *Sub art. 2490*, in F. Abate, A. Dimundo, L. Lambertini, L. Panzani, A. Patti, *Gruppi, Trasformazione, Fusione e scissione, Scioglimento e liquidazione, Società estere*, (artt. 2484-2510), ne *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, vol. 9, Milano, 2003, 174.);

Richiamata la direttiva n. 3/09 che individua la procedura da seguire per la cancellazione delle società che si trovano nella situazione di cui all'art. 2490 c.c.;

Richiamato interamente il provvedimento n. 676/2008 del 17.03.2008 con il quale il Giudice del Registro ha ritenuto di essere incompetente a provvedere alla cancellazione delle società di capitali ai sensi dell'art. 2490 c.c.;

Accertata quindi la competenza dell'ufficio Registro delle Imprese circa l'emanazione del provvedimento di cancellazione ex art. 2490 c.c.;

Visto che da controlli effettuati dal Registro delle Imprese di Verona è emerso che le società indicate nel documento allegato sono in scioglimento e liquidazione (come risulta nella colonna denominata "Data Scioglimento e liquidazione") e da oltre 3 anni non depositano il bilancio d'esercizio;

Visto che l'ufficio Registro delle Imprese di Verona ha avviato il procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 2490 c.c. trasmettendone comunicazione al liquidatore presso la residenza e alla società presso la sede legale. Nei casi in cui non è stato possibile provvedere alla notifica al liquidatore o alla società, l'ufficio ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ai soci o ai sindaci, il tutto come precisato nella colonna "Comunicazione avvio procedimento";

Preso atto che in numerosi casi almeno una delle comunicazioni è stata portata a conoscenza dei destinatari per effetto del ricevimento, della compiuta giacenza, del rifiuto al ritiro, come meglio precisato nella citata colonna "Comunicazione avvio procedimento";

Preso atto che per numerosi casi è decorso il termine di 15 gg dall'avvenuta notificazione senza che vi sia stato alcun riscontro;

Visto che dall'istruttoria compiuta dall'ufficio è emerso che le società in questione da tempo non risultano più operative e precisamente:

1. non risultano aver pagato il diritto annuale da più di tre anni, il tutto come meglio precisato nella colonna "Diritto Annuo" del documento allegato;
2. non hanno comunicato al Registro delle Imprese, negli ultimi tre anni, alcuna variazione relativa alla propria impresa, come risulta indicato nella colonna "Variazioni R. I./deposito bilancio di esercizio negli ultimi 3 anni" dell'allegato;
3. da più di 3 anni non presentano dichiarazioni di redditi di impresa e dichiarazioni IVA, il tutto come meglio precisato nella colonna "Dichiarazioni redditi" dell'allegato;
4. in alcuni casi risultano aver chiuso la partita IVA, come indicato nella colonna "Dichiarazioni redditi" dell'allegato;
5. nella maggioranza dei casi non risultano aver presentato il bilancio finale di liquidazione, il tutto meglio precisato nella colonna "Bilancio finale di liquidazione".

Considerato quindi che dall'istruttoria compiuta dall'Ufficio Registro delle Imprese emerge, con ragionevole certezza, la totale inattività delle imprese in questione;

Vista la legge 580/93;

Visto il dpr 581/95;

per i motivi sopraindicati

ORDINA

la cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2490 c.c. delle società di capitali indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

IL CONSERVATORE
Dr. Pietro Scola

